



Norme generali per aziende e lavoratori in sospensione EBIART

Udine, settembre 2010.

Vista l'attualità dell'argomento e il mutare della normativa, si ritiene utile ricordare alcune norme di carattere generale che riguardano le aziende e i lavoratori che usufruiscono della sospensione EBIART con assegno di disoccupazione INPS e contributo EBIART.

Lavoro straordinario: pur non essendo previsto un divieto specifico di effettuare il lavoro straordinario nel periodo in cui l'Azienda utilizza la sospensione, si rende necessario giustificare, motivandolo, il ricorso al lavoro straordinario nello stesso reparto/lavorazione dove alcuni lavoratori sono sospesi e altri lavorano a tempo pieno.

Le ore di straordinario svolte da un lavoratore sospeso nel mese a prestazione ridotta non incidono sull'indennità di disoccupazione, ma riducono il contributo erogato dall'EBIART proporzionalmente alle ore di straordinario effettuate nel mese di sospensione.

Nuove Assunzioni di lavoratori: è fatto divieto di assumere nuovi lavoratori nei reparti per i quali è stato chiesto l'intervento della sospensione, quando tali lavoratori vengono adibiti alle stesse mansioni dei lavoratori sospesi.

Ripetuta messa in sospensione del lavoratore nel solo giorno di venerdì: posto che il trattamento di disoccupazione INPS viene corrisposto per 30 giorni al mese, il lavoratore che viene sospeso il venerdì percepisce il trattamento anche per il sabato e per la domenica. Tuttavia, preme sottolineare che, non sono più accettate le domande in cui i lavoratori vengono sospesi in modo sistematico nel solo giorno di venerdì.

Rotazione del personale: Va sempre verificata la compatibilità della mansione con le necessità produttive per giustificare la mancata rotazione dei lavoratori da porre in sospensione e, in particolare, quando ciò è previsto nel verbale di consultazione che viene sottoscritto con le Organizzazioni sindacali prima di iniziare la sospensione.

Obbligo di disponibilità a riprendere servizio: Il lavoratore anche se sospeso resta ugualmente alle dipendenze del datore di lavoro per cui, se convocato, è tenuto a prendere servizio anche prima della scadenza della sospensione programmata.

Svolgimento di altra attività lavorativa autonoma o subordinata durante la sospensione: il lavoratore sospeso deve preventivamente comunicare all'Inps l'eventuale svolgimento di "brevi periodi" di attività lavorativa presso altra azienda durante la sospensione (la rioccupazione presso altra azienda per un periodo non superiore a 5 giorni non fa perdere il diritto all'indennità di disoccupazione) – si veda fax simile comunicazione allegato.

Lavoro accessorio: è consentito ai lavoratori sospesi svolgere lavoro accessorio (con voucher) entro il limite di importo complessivo nell'anno di 3.000,00 € (presso altra azienda).

Perdita degli ammortizzatori: decade dal beneficio il lavoratore che: a) svolga altra attività senza aver preventivamente avvertito l'INPS; b) non dia la disponibilità o rifiuti di essere avviato ad un corso di formazione; c) rifiuti un'offerta di lavoro (anche con riduzione del 20% dello stipendio) o un servizio di pubblica utilità.

Dimissioni o licenziamento: le dimissioni rassegnate durante o al termine del periodo di sospensione non fa perdere al lavoratore il diritto alla disoccupazione INPS e al contributo EBIART.

*rag. **Gioacchino De Marco** – dott. **Riccardo Canu** – dott. **Elena Zanon**
Consulenti del lavoro in Udine – Via Zanon 16/6 tel.0432 502540*



Il licenziamento nel corso o al termine del periodo richiesto non fa perdere al lavoratore il diritto alla disoccupazione e al contributo EBIART, ma fa perdere all'azienda il contributo che l'EBIART riconosce all'azienda stessa alla fine del periodo.

Malattia e sospensione: la malattia e la maternità insorte durante la sospensione si sostituiscono alla sospensione.